

DICA 33

Lavoro e indennità di malattia: abbiamo le idee chiare?

di SILVANA HELD

SE DOMANDIAMO A PIÙ PERSONE QUALE SIA LA PERCENTUALE DI SALARIO CORRISPONTO CON LE INDENNITÀ DI MALATTIA E PER QUANTI GIORNI, LA RISPOSTA IMMEDIATA, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, SARÀ: "80% PER 720 GIORNI!" MA LE COSE NON STANNO PROPRIO COSÌ...

Per conoscere la risposta corretta bisogna analizzare cosa prevede il contratto di lavoro perché la legge lascia una certa libertà ai datori di lavoro nell'affrontare questo problema. Ci sono, pertanto, due scenari:

• Esistenza di un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia

La prassi abbastanza regolare dice, in effetti, che l'indennità giornaliera per malattia dà diritto all'80% del salario durante 720-730 giorni sull'arco di 900 giorni, ma dipende dalla polizza assicurativa e dalle condizioni generali d'assicurazione che ha firmato il datore di lavoro. In alcuni casi favorevoli, può prevedere anche un'indennità giornaliera pari al 100%. Inoltre l'obbligo di pagare il salario in modo continuato c'è solamente se la soluzione assicurativa è equivalente, cioè se non

vi sono giorni di attesa. Infatti per ridurre il premio da pagare, il datore di lavoro può concordare con l'assicuratore di chiedere il rimborso per le indennità di malattia solo a partire dal terzo giorno di malattia. In questo caso anche il datore di lavoro può corrispondere le indennità di malattia solo a partire dal terzo giorno. Infine, vale la regola che il datore di lavoro paghi almeno la metà del premio di malattia.

• Assenza di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia

Quando non esiste un'assicurazione per perdita di salario, vale ciò che dice il Codice delle Obbligazioni. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare al lavoratore il salario pieno per un certo periodo in funzione degli anni di servizio, dopo i primi tre mesi di rapporto di lavoro. Nel

primo anno di servizio viene versato il salario pieno, senza giorni di attesa, per un periodo di tre settimane. Questo periodo si adeguerà in funzione degli anni di servizio. Ma in questo caso fa stato il cantone di residenza, non vi sono periodi uguali in tutta la Svizzera. Per esempio durante il 5° anno di servizio in alcuni cantoni l'indennità verrà versata per un periodo di 3 mesi o di 11 settimane. Le assenze di uno stesso anno vanno cumulate, ma si azzerano all'inizio dell'anno successivo, cioè il 6° anno si avrà diritto a 3 mesi/12 settimane di nuovo. Nel caso di salario irregolare, si farà una media da corrispondere.

I contratti di lavoro collettivi possono decidere per periodi differenti. Se non vi sono decisioni nei contratti collettivi, fa stato quanto deciso dai Tribunali competenti.



Stethoscope, foto Andrei_R, shutterstock.com

Noi sappiamo quanto sia importante la scelta della propria cassa malati non solo in relazione ai premi convenienti, ma anche alle condizioni di serietà, puntualità e affidabilità, allo stesso modo si

deve prestare la medesima attenzione al momento della firma di un contratto di lavoro o durante il colloquio per l'assunzione, alle condizioni relative alle assenze per malattia. ■

Conoscere le condizioni relative alle indennità per malattia prima di firmare un contratto di lavoro risulta importante quanto la scelta della propria cassa malati